


| | |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | |
| Servizio valorizzazione qualità delle produzioni | qualita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Decreto n° 35053/GRFVG del 26/07/2023

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, articolo 10.
Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli per l'anno 2023.

Il Direttore del Servizio

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, (Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione);

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

RICHIAMATO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

ATTESO che:

- le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;
- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale della Regione che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente e che l'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

VISTA la nota PEC del 21 luglio 2023, protocollata al n. 426345, con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso l'elenco delle domande di autorizzazione 2023 per nuovi impianti viticoli relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia, che riporta per ciascuna azienda agricola richiedente la superficie concessa, per un totale di n. 1637 aziende beneficiarie e per una superficie complessiva di 3.006.834 m²;

ATTESO che nella attribuzione delle superfici ai richiedenti la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di applicare i criteri di priorità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera B), b) e lettera C), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022;

RITENUTO necessario provvedere in attuazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, al rilascio delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti per l'anno 2023, in conformità all'articolo 7, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274;

RITENUTO, per motivi di celerità ed economicità del procedimento di adottare un atto plurimo autorizzatorio, contenente per ciascuna azienda richiedente la relativa superficie autorizzata in conformità a quanto riportato nell'elenco trasmesso dal competente Ministero in data 21 luglio 2023;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la pubblica amministrazione, nel caso sia necessario provvedere alla comunicazione di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari e che per il numero dei suddetti destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere mediante altre forme di pubblicità idonee;

CONSIDERATO che si rende necessario, stante la numerosità delle aziende interessate, provvedere con la massima celerità al rilascio delle suddette autorizzazioni e alla pubblicazione sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli è mantenuto per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera b), dell'articolo medesimo;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e assolto il pagamento della relativa imposta con identificativo n. 01210415165928 del 11 maggio 2022;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

Decreta

- 1.** Sono rilasciate alle aziende indicate nella colonna C) dell'elenco trasmesso con nota PEC del 21 luglio 2023, protocollata al n. 426345, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e riportato nell'allegato 1) al presente decreto, le autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti per l'anno 2023, per la superficie riportata per ciascuna azienda nella colonna F) del medesimo allegato.
- 2.** Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022.
- 3.** Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile come previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022.
- 4.** Le aziende di cui al punto 1, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al cinquanta per cento della superficie richiesta, possono rifiutare tale autorizzazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente; entro il medesimo termine le aziende comunicano l'intenzione di rinunciare direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN e al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it.
- 5.** In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione all'impianto entro il periodo di validità trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie vigenti.
- 6.** Per l'impianto dei vigneti sono utilizzate le varietà di viti idonee alla coltivazione o in osservazione elencate nel decreto del Presidente della Regione n. 321 del 9 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti.
- 7.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, le aziende di cui al punto 1, sono tenute a mantenere il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
- 8.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera b), dell'articolo medesimo.
- 9.** Le aziende di cui al punto 1 che hanno beneficiato del criterio di priorità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera B), b), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, relativo alle superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm, sono tenuti a realizzare l'impianto del vigneto sulle parcelle agricole identificate nella richiesta di assegnazione, come riportato nell'allegato 2) al presente decreto, colonna J). Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, su domanda dell'azienda richiedente, l'impianto di viti può essere effettuato su una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- 10.** Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli non esime dall'obbligo per le aziende di cui al punto 1 di adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione degli impianti, compresi quelli di natura urbanistica ed idrogeologica.
- 11.** Il Servizio aggiorna il Sistema informatico relativamente ai dati delle autorizzazioni rilasciate; le superfici impiantate sono iscritte nello schedario viticolo ai sensi della normativa vigente.
- 12.** Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Centri di assistenza agricola convenzionati con la Regione per lo svolgimento delle funzioni delegate nel settore vitivinicolo, affinché provvedano alla massima diffusione dello stesso presso le aziende agricole ubicate sul territorio regionale.

13. Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR competente per territorio o il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.

Udine, data del decreto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Andrea Giorgiutti

LAB/lab

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.